

# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

Deliberazione n. 37 del 26/06/2017

**Oggetto:** *Affidamento, dal 1° luglio 2017, ad "Agenzia delle Entrate-Riscossione" dell'attività di riscossione coattiva delle entrate, di natura tributaria e non, riscosse dalla Camera di commercio di Bari.*

Il Presidente relaziona sull'argomento, riferendo che l'articolo 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 - convertito in legge n. 225 del 1° dicembre 2016 - prevede, a decorrere dal 1° luglio 2017, la soppressione della società "Equitalia - Servizi di Riscossione SpA" e, dalla stessa data, l'affidamento dell'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005 ad un nuovo ente, denominato 'Agenzia delle entrate - Riscossione', che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle sciolte società del Gruppo Equitalia. Il nuovo ente, come previsto dalle disposizioni normative vigenti, assume la qualifica di Agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Titolo II del DPR n. 602/1973 e può svolgere anche le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle Amministrazioni locali, come individuate dall'ISTAT (tra le quali rientrano le Camere di Commercio).

La Camera di Commercio di Bari ha, fino ad oggi, affidato alla società Equitalia la riscossione a mezzo ruolo delle proprie entrate.

Fra queste, il diritto annuale, dovuto dalle imprese e non versato (insieme con le relative sanzioni ed interessi), rappresenta la parte preponderante dei carichi complessivamente affidati all'Agente.

Ricorda in proposito che, a norma dell'articolo 11 del D.M. 11 maggio 2001, n.359, "le Camere di commercio definiscono il diritto non versato e provvedono alla riscossione coattiva della somma complessivamente dovuta dal contribuente" e, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 8 del decreto 27 gennaio 2005, n. 54, "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale" ed in particolare dell'art. 14, comma 1, lett. c), del "Regolamento interno per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale", le sanzioni sono irrogate dalla Camera di Commercio con iscrizione "diretta" a ruolo senza previa contestazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs.n.472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

La Camera di Commercio di Bari, pertanto, riscuote attualmente il diritto annuale mediante il sistema di riscossione normato dalle disposizioni di cui all'art. 17, comma 1, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

Per ciò che concerne le altre entrate riscosse a mezzo ruolo, la Camera di Commercio di Bari fino ad oggi ha affidato alla società Equitalia anche la riscossione delle sanzioni amministrative 'ex UPICA', ai sensi dell'art. 27 della legge 24.11.1981, n. 689.

# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

Ciò premesso, evidenzia che il secondo comma dell'art. 2 del D.L. 193/2016 - come sostituito dall'art. 35, comma 1, lett. b), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 - dispone inoltre che *“A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali ... possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ...”*.

Equitalia Servizi di Riscossione SpA, in riferimento alle disposizioni del suddetto decreto legge 193/2016, con lettera del 24 maggio 2017, ha dato comunicazione dell'istituzione del nuovo ente, ricordando che le amministrazioni locali interessate ad affidare la riscossione delle proprie entrate ad “Agenzia delle Entrate – Riscossione” (e a Riscossione Sicilia SpA per il relativo ambito territoriale) dovranno adottare la relativa delibera, affinché gli stessi possano accettare minute di ruolo successivamente alla data del 30 giugno 2017.

Riferisce in ultimo che sull'argomento l'Unione italiana delle camere di commercio, nell'intento di promuovere una omogeneità di comportamento per tempi e regole a livello nazionale, ha fornito - con lettera pervenuta l'8.6 ultimo scorso - una ricostruzione della disciplina normativa suggerendo altresì l'opportunità di deliberare un affidamento 'a termine' fino al 31/12/2018. Ciò al fine di valutare la conduzione della riscossione da parte del nuovo ente, avendo ritenuto non positiva quella finora svolta.

Infine, considerato il termine previsto dalla legge, chiede di voler disporre l'immediata esecutività del provvedimento, che andrà tempestivamente notificato agli Enti interessati.

## LA GIUNTA

- udita la relazione del Presidente;
- visti
  - o l'articolo 18, comma 1, *lett. a)*, della legge n. 580/1993, come modificato dal D.lgs. 25 novembre 2016, il quale prevede, fra l'altro, che al finanziamento ordinario delle Camere di commercio si provvede mediante il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 18;
  - o il comma 7 del medesimo articolo 18 della legge n. 580/1993 il quale prevede che con uno o più regolamenti il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina i presupposti per il pagamento del diritto annuale nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale;
  - o il comma 8 del medesimo articolo 18 della legge n. 580/1993 il quale prevede che con il regolamento di cui al comma 7 sono, altresì, disciplinate le modalità di applicazione delle sanzioni per il caso di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni;
  - o l'articolo 11 comma 2 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359 secondo cui *“...le camere di commercio definiscono il diritto non versato e provvedono alla riscossione coattiva della somma complessivamente dovuta dal contribuente.”*;


# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- che l'articolo 8 del decreto 27 gennaio 2005, n. 54, "*Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale*" dispone che "*le sanzioni previste dal presente regolamento sono irrogate dalla Camera di commercio competente per territorio....con irrogazione immediata mediante iscrizione a ruolo senza previa contestazione*";
- l'art. 14, comma 1, lett. c), del "Regolamento interno per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale", in base al quale le sanzioni sono irrogate dalla Camera di Commercio di Bari con iscrizione "diretta" a ruolo senza previa contestazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 15, comma 2 sexies, del D.Lgs. 31-12-1992 n. 546;
- l'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge n. 225 del 1° dicembre 2016 che prevede, a decorrere dal 1° luglio 2017, la soppressione di Equitalia e che, dalla stessa data, l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005 sia svolto da un nuovo ente, denominato 'Agenzia delle entrate - Riscossione', che subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle sciolte società del Gruppo Equitalia;
- l'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193- come sostituito dall'art. 35, comma 1, lett. b), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 - in base al quale "*le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale, le attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ...*";
- la lettera di Equitalia Servizi di Riscossione SpA del 24 maggio 2017, acquisita agli atti con prot. n. 25183 del 30/5/2017;
- la lettera di Unioncamere, acquisita con protocollo n. 26567 dell'8/6/2017;
- considerato che
  - le Camere di commercio riscuotono il diritto annuale mediante il sistema di riscossione coattiva a norma di disposizioni ancora vigenti, quali l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e che, in particolare, il comma 3 dello stesso articolo 17 che prevede che "*continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto*";
  - le Camere di Commercio riscuotevano il diritto annuale mediante ruolo già da prima dell'entrata in vigore del predetto D.lgs. n. 46 del 1999, ai sensi dell'articolo 34 del DL 22 dicembre 1981 n. 786 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51;
  - con la nota del 24 maggio 2017, Equitalia Servizi di Riscossione SpA ha comunicato che "le amministrazioni locali interessate ad affidare, relativamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, la riscossione delle entrate



# Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura


B A R I

- tributarie o patrimoniali proprie o delle società da esse partecipate al nuovo ente Agenzia delle Entrate – Riscossione e a Riscossione Sicilia S.p.A., dovranno adottare apposita delibera, in mancanza della quale, successivamente alla data del 30 giugno 2017, non sarà possibile ricevere minute di ruolo”;
- o appare quindi necessario procedere alla assunzione della delibera di incarico in oggetto per la riscossione coattiva mediante ruolo esattoriale in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione e di Riscossione Sicilia S.p.A.;
  - a voti unanimi,

## DELIBERA

- di affidare, a partire dal 1° luglio 2017, al nuovo ente “*Agenzia delle entrate – Riscossione*” e, per le unità produttive situate in Sicilia, a “*Riscossione Sicilia S.p.a.*”, la riscossione coattiva tramite ruolo del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio a norma dell’articolo 18, della legge n. 580/1993 e delle relative sanzioni, interessi ed eventuali spese di giudizio, oltre alle altre entrate, proprie o per conto dell’erario, relative alle sanzioni amministrative ex L. 689/1981 finora riscosse tramite ruolo dalle Camere di commercio;
- di stabilire quale termine di scadenza del presente affidamento, il 31 dicembre 2018;
- di disporre che la presente deliberazione sia immediatamente esecutiva e di notificarne copia agli enti interessati.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo



Il Presidente  
Dott. Alessandro Ambrosi

